



COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° **48** del 28/07/2022

Adunanza seduta pubblica

Oggetto:

Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 - Approvazione

L'anno **duemilaventidue**, e questo giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **15:30** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.

Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri, la consigliera Maria Guglielmino esce alle ore 17,40.

1	Marco Incagli	Consigliere
2	Mauro Niccolini	Consigliere
3	Elena Benedetti	Consigliere
4	Sabrina Giannini	Presidente
5	Aurora Crecchia	Consigliere
6	Beatrice Bensi	Consigliere
7	Gian Luca Benetti	Consigliere
8	Matteo Ferrini	Consigliere
9	Flavia Bellani	Consigliere
10	Federico Pazzaglia	Consigliere
11	Lorenzo Gasperini	Consigliere
12	Andrea Quiriconi	Consigliere
13	Chiara Franchi	Consigliere
14	Chiara Tenerini	Consigliere
15	Maria Guglielmino	Consigliere
16	Giovanni Salvini	Consigliere
17	Samuele Lippi	Sindaco

Presenti	Assenti
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
-	X
X	-
-	X
X	-
X	-

14	3
----	---

Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Si dà atto che la consigliera ELENA BENEDETTI partecipa alla seduta in modalità videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1 comma 683 della citata L. n. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, riferiti ad un orizzonte temporale triennale;

Richiamato il primo periodo dell'art. 3 comma 5-quinquies del D.L.228/2021 a norma del quale a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.;

Dato atto che per effetto dell'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50/2022, al primo periodo dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, i seguenti periodi:

"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

Visto che con l'articolo unico del Decreto 31 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno, il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento, al 30 giugno 2022, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cecina è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Costa" che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Preso atto che la successiva deliberazione ARERA n. 363/2021 del 3 agosto 2021, contenente l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, pur introducendo significative modificazioni in ordine alle componenti di costo ed alla metodologia di applicazione del sistema, ha sostanzialmente confermato la ripartizione delle competenze sopra rappresentata, meglio dettagliando le singole attribuzioni;

Dato atto che la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Costa" ha provveduto, con la determinazione del Direttore Generale n. 111 del 22 giugno 2022 (allegata e parte integrante della presente deliberazione) a validare il Piano Economico Finanziario, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Cecina ammontante complessivamente per il 2022 ad € 6.796.650,00 (di cui € 2.506.569,00 per costi fissi ed € 4.290.081,00 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Livorno del 5% sull'importo di cui sopra;

Verificato che nello stesso documento si dà atto che dal totale dei costi del PEF 2022 pari a € 6.796.650,00 devono essere detratte le entrate di cui all'art. 1 comma 4 della determinazione n. 02/DRIF/2020 ovvero nel caso di specie il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33Bis del D.L. n. 248/2007 nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per un totale di € 99.988,00;

Dato atto che le tariffe tengono conto delle risultanze dei fabbisogni standard ex comma 653 della L. n. 147/2013;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.05.2022, con la quale sono state previste le scadenze delle rate per l'annualità 2022;

Rilevato che il Regolamento Comunale TARI, prevede, in conformità a quanto disposto dalla legge, che per la determinazione della tariffa si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

Ritenuto di approvare i coefficienti di produzione Ka, Kc, Kb e Kd, così come indicati nel dispositivo della presente deliberazione dando atto che gli stessi rispettano i valori di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

Considerata altresì la necessità di effettuare la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le due macrocategorie di utenze, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche, così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto dunque, per quanto concerne la suddivisione dei costi, di ricorrere ad una determinazione "per differenza" fondata sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione dei rifiuti riferita all'insieme delle utenze non domestiche, quest'ultima ottenuta moltiplicando gli indici di produzione di rifiuti Kd per le superfici imponibili ai fini TARI delle varie categorie;

Dato atto che per effetto del metodo di imputazione dei costi di cui sopra, ed assicurata comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999), il carico tariffario afferente il tributo, è pari al 37% per le utenze non domestiche e pari al 63% per le utenze domestiche;

Ritenuto conseguentemente, di approvare per l'anno 2022 la tariffa al mq. commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza domestica ed utenza non domestica, così come indicata nel dispositivo della presente deliberazione, in coerenza con l'impianto regolamentare e l'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria;

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*

Considerato che si confermano per le utenze domestiche, così come stabilito dall'art. 20 comma 1 del vigente regolamento comunale TARI, le riduzioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale le cui casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle stesse, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in accordo con le parti sociali ovvero sono uniformate ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, reti ed Ambiente (ARERA) sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 57 bis L. n. 157/2019;

Dato atto che l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esenzioni per le utenze domestiche a favore dei soggetti in condizioni di disagio economico sociale per l'annualità 2022 è di € 138.000,00;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni per le utenze domestiche di cui sopra, è garantita da risorse di bilancio 2022 diverse dal gettito del tributo TARI;

Visto:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie*

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- *l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- *il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;*

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo" e che, la percentuale deliberata dalla Provincia di Livorno è del 5%;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Considerata la necessità dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 3 (F. PAZZAGLIA, C. TENERINI, A. QUIRICONI)

Astenuti: 0

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di approvare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 nonché dell'art.8 comma 4 del D.P.R. n. 158/1999, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa con determinazione del Direttore Generale n. 111 del 22 giugno 2022 (allegata e parte integrante della presente deliberazione), i coefficienti di produzione dei rifiuti e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) che seguono:

Coefficienti produzione e tariffe TARI per le Utenze domestiche anno 2022 (al netto del tributo provinciale TEFA):

Numero dei componenti familiari	Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/anno	Ka Coeffic. Per attribuzione. Parte fissa	Kb Coeffic. Per attribuzione. Parte variabile
1	0,93	62,66	0,86	0,6
2	1,01	146,21	0,94	1,4
3	1,10	187,98	1,02	1,8
4	1,19	229,75	1,10	2,2
5	1,26	302,86	1,17	2,9
6 e oltre	1,33	355,08	1,23	3,4

Coefficienti produzione e tariffe TARI per le Utenze non domestiche anno 2022 (al netto del tributo provinciale TEFA):

Tipologia attività	Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/mq.	Kc coeff. Per potenz. Produzione	Kd Kg/mq anno
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,74	1,16	0,61	5,65
Cinematografi e teatri	0,56	0,87	0,46	4,25
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	0,89	0,43	4,35
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,99	1,53	0,81	7,45
Stabilimenti balneari	0,82	1,27	0,67	6,18
Esposizioni, autosaloni	0,68	1,05	0,56	5,12
Alberghi con ristorante	1,57	3,02	1,29	14,67
Alberghi senza ristorante	1,45	2,26	1,19	10,98
Case di cura e riposo	1,79	2,79	1,47	13,55
Ospedali	2,07	3,22	1,70	15,67
Uffici e agenzie	1,79	2,79	1,47	13,55
Banche ed istituti di credito e studi professionali	1,05	1,62	0,86	7,89
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,49	2,32	1,22	11,26
Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze	1,17	2,54	0,96	12,36
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,05	1,62	0,86	7,89
Banchi di mercato di beni durevoli	1,94	3,01	1,59	14,63
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,20	1,88	0,98	9,15
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,	1,21	1,87	0,99	9,10

idraulico, fabbro, elettricista				
Carrozzeria, officina, elettrauto	1,54	2,38	1,26	11,58
Attività industriali con capannoni di produzione	1,07	1,67	0,88	8,10
attività artigianali di produzione di beni specifici	1,07	1,67	0,88	8,10
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,61	13,37	6,24	65,00
Mense, birrerie, amburgherie	5,28	8,19	4,33	39,80
Bar, caffè, pasticceria	3,51	11,11	2,88	54,03
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,86	4,43	2,34	21,55
Plurilicenze alimentari e miste	2,00	4,06	1,64	19,73
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	5,16	15,28	4,23	74,31
Ipermercati di generi misti	2,42	3,74	1,98	18,20
Banchi di mercato di generi alimentari	8,03	12,44	6,58	60,50
Discoteche, night club	2,23	3,46	1,83	16,83

2. di confermare, per le utenze domestiche, così come stabilito dall'art. 20 comma 1 del vigente regolamento comunale TARI, le riduzioni ed esenzioni pari a complessivi euro 138.000,00 a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico-sociale le cui casistiche, i parametri e le modalità per l'ottenimento delle stesse sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in accordo con le parti sociali ovvero sono uniformate ai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, reti ed Ambiente (ARERA) sulla base dei principi e dei criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 57 bis L. n. 157/2019;
3. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al p.to 2 della presente deliberazione, è garantita da risorse di bilancio 2022 diverse dal gettito del tributo TARI;
4. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Livorno pari al 5% ;
5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Con separata votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 3 (F. PAZZAGLIA, C. TENERINI, A. QUIRICONI)

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

1A6B31B0FA0365E8B6A0EE638BD873175CBD80151888AAC16CE5ECBE3A3EFB38)
- **PEF 2022-2025 P7M** (impronta:
3316F3E2FBCCBB0A935CD94C618B69500BD3406E88DBE29B668BB6BE0AE655C2)
- **PARERE ORGANO REVISIONE** (impronta:
9C408DD6C10C2130D743A855005E349D1BE3125E981AEFDB705C28B456C37284)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sabrina Giannini

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Salanitri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.